

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE



**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
pubblica utilità

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

telefono
+39.06.85357425
numero fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

www.fondopegaso.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Documento aggiornato 22 febbraio 2018



Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 e ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007

Contributi

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Il finanziamento delle forme di previdenza complementare può essere attuato con il versamento di contributi:

1. a carico del lavoratore, del datore di lavoro e o del committente;
2. a carico di soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro e di impresa;
3. a carico di soggetti fiscalmente a carico di altri.

Il tetto di deducibilità è fissato nella misura di euro 5.164,57 (art. 8, comma 4, del Decreto, e 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto). I versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a formare il plafond di deducibilità in capo al lavoratore.

I vantaggi fiscali del versamento dei contributi :

- la deducibilità dei contributi versati da ed a favore di familiari fiscalmente a carico: si deducono in primo luogo dal reddito del soggetto fiscalmente a carico fino a capienza e per quanto residua dal reddito del contribuente che ha sostenuto l'onere (comma 5, art. 8 DLgs 252/05);
- regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Decreto: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra euro 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad euro 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.
- facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione o al raggiungimento dell'età pensionabile;
- il comma 8 dell'art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite, e volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione della anticipazione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di euro 5.164,57 mentre per l'eccedenza verrà riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo e proporzionalmente all'importo reintegrato.

L'art. 8, comma 4, del Decreto, fissa al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Il Decreto ha disciplinato, all'art. 23, comma 7 bis, la devoluzione al fondo pensione del TFR maturato in azienda al 31/12/2006 prima dell'iscrizione al fondo stesso. Tale previsione è stata oggetto di chiarimenti da parte delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'art. 19, comma 4, del Tuir, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Il TFR pregresso maturato fino al 31/12/2006 e trasferito al fondo pensione in una data successiva concorrerà a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.fondopegaso.it, all'interno della sezione modulistica. È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione. Ad esempio, la decisione di un lavoratore, assunto da un'impresa il 01/01/2005 e iscritto a Pegaso dal 01/01/2010, di conferire al fondo pensione tutto il TFR pregresso maturato tra il 01/01/2005 e il 31/12/2009, non modificherà la data di adesione al fondo pensione (che rimane 01/01/2010).

Il contributo ex Fondo Gas non rileva fiscalmente nel momento in cui affluisce a Pegaso.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Rendimenti

Il regime tributario dei rendimenti realizzati dalla gestione previdenziale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 20% ai sensi dell'art. 17 del Decreto.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati. Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
- c) piani di risparmio a lungo termine (PIR), di cui al comma 100 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

L'imposta sostitutiva si applica al risultato netto, maturato in ciascun periodo d'imposta, determinato sottraendo dal a) valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di cessazione del fondo, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, prestazioni previdenziali, anticipazioni e somme trasferite ad altre forme e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta b) il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, ovvero alla data di avvio del fondo in corso d'anno.

Prestazioni

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 e nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati”.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

L'art. 11, comma 2, del Decreto, stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Per i lavoratori che hanno destinato a Pegaso il contributo ex Fondo Gas sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale accumulata derivi un importo della pensione complementare in forma di rendita vitalizia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

L'art. 11 del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, inclusa la "Rendita Integrativa Temponea Anticipata" (RITA). Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" della prestazione come precedentemente specificata.

Nel caso della "Rendita Integrativa Temponea Anticipata" (RITA), la normativa specifica inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all'imposta sostitutiva del 26 per cento. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l'importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

Spese sanitarie:

Anzianità: in qualunque momento

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: straordinarietà dell'intervento o della terapia certificata da una competente struttura pubblica

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Acquisto prima casa per sé o per i figli:

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: prima casa di abitazione

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 art. 3 DPR 6/6/2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione:

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: prima casa di abitazione

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Ulteriori esigenze dell'aderente:

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 30% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: ulteriori esigenze dell'aderente

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. L'insieme delle anticipazioni

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

richieste per ulteriori esigenze dell'aderente non può superare, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini del computo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto. Per i lavoratori che hanno destinato a Pegaso il contributo ex Fondo Gas, sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas.

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Anticipazioni richieste da iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici del centro Italia del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. NORMA TRANSITORIA.

A norma dell'art. 48 comma 13-bis del D.L. n. 189/2016 (convertito senza modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016), alle richieste di anticipazione di cui all'articolo 8-bis del Documento sulle Anticipazioni, si applica in via transitoria la disciplina fiscale di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D. Lgs. n. 252/2005.

Tale disciplina transitoria si applica alle domande pervenute al fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 23 agosto 2019.

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, il legislatore prevede la possibilità di:

1. trasferire la posizione individuale accantonata ad altra forma pensionistica, alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. riscattare nella misura del 50% della posizione individuale nei casi di:
 - cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa per ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare nella misura del 100% della posizione individuale nei casi di:
 - invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale aliquota si applica alla “parte imponibile” del riscatto come precedentemente specificata.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle espressamente elencate nei precedenti punti è applicata una ritenuta di imposta del 23%. Tale aliquota si applica alla “parte imponibile” del riscatto come precedentemente specificata.

Al comma 3, dell'art. 11 del Decreto, è disciplinato il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare. In caso di morte dell'aderente l'intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, siano esse persone fisiche o persone giuridiche.

Sulle somme riscattate a titolo di decesso è operata la ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Tale aliquota si applica alla “parte imponibile” del riscatto come precedentemente specificata.

Le prestazioni di previdenza complementare percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

- Prestazioni erogate sotto forma di rendita: tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR.
 - I rendimenti finanziari (o rivalutazione) della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%. Per le rendite in corso di erogazione al 30/06/2014 i rendimenti finanziari della rendita sono soggetti a ritenuta al 20% per la quota parte proporzionale al periodo compreso dal 01/01/2012 al 30/06/2014 mentre per le rendite in corso di erogazione

al 31/12/2011 i rendimenti finanziari della rendita sono soggetti a ritenuta al 12,50% per la quota parte proporzionale al periodo compreso fino a tale data.

- Prestazioni sotto forma di capitale: a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.
- Anticipazioni: tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti. La tassazione delle anticipazioni è soggetta a conguaglio all'atto della erogazione della prestazione definitiva.

Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina fiscale vigente a tale data.

Con riferimento alle anticipazioni, da assoggettare a tassazione in via provvisoria, si procederà all'imputazione prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DLgs. 252/05, ad aderenti residenti, alla data 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei Comuni del Centro Italia di cui all'allegato 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, l'imputazione degli importi avviene imputando prioritariamente gli importi al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006, e, per l'eccedenza, a quelli maturati prima del 2001.

Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2000.

Avvertenza

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, nonché al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n° 1084 e successive modificazioni (c.d. "vecchi" iscritti), hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

Nota bene: nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il TFR pregresso (cioè il TFR maturato prima dell'adesione al fondo stesso: vedi precedente par. 1.3), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il TFR maturato tra il 1 gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali sopra evidenziati. Nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il contributo ex Fondo Gas, questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di partecipazione al Fondo Gas e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il contributo che è stato maturato fra il 1° gennaio 1995 e il 30 novembre 2015, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1° gennaio 2007 al 30 novembre 2015), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali sopra evidenziati.



**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
pubblica utilità

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

telefono
+39.06.85357425
numero fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

www.fondopegaso.it